



Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836
www.comune.castellumberto.me.it -
e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - comune.castellumberto@pec.it

Prot. n. 3215 del 23/03/2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti di contenimento, prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Direttiva.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze contingibili del Presidente della Regione Sicilia e le ordinanze sindacali concernenti disposizioni e misure per il contenimento, la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la precedente direttiva con la quale veniva disposto di predisporre gli atti per assicurare le presenze del personale necessario per l'effettuazione dei servizi essenziali, stante lo stato emergenziale.

Tenuto conto della necessità, nell'interesse pubblico e per la tutela della salute pubblica e privata, al fine di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del Virus COVID-19, di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Richiamata la determina con la quale sono stati individuati i servizi essenziali ed indifferibili e la delibera della Giunta Municipale con la quale è stato approvato il Regolamento e sono stati forniti indirizzi per l'applicazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Riconosciuta l'indifferibile necessità di rimanere a casa, limitando al massimo le uscite evitando anche di mettere a rischio di dipendenti comunali.

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", il quale all'art. 87 prevede, tra l'altro che"

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente,
 - a)-limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b)-prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art.18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile , anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett.b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge ...”
Ciò posto

SI FORNISCONO LE SEGUENTI ULTERIORI DIRETTIVE

Ai dipendenti comunali si applicano le superiori disposizioni.

La presenza dei dipendenti sul posto di lavoro per assicurare servizi essenziali ed indifferibili è limitata al tempo necessario per garantire i servizi stessi.

- I dipendenti che si trovano nell'ipotesi di cui al punto 3 del suddetto art.87 del decreto legge 18/2020 si considerano esentati dal servizio per sicurezza salute emergenza sanitaria COVID-19.
- Il Personale ASU , in assenza di ferie pregresse, sarà considerato assente per emergenza sanitaria da COVID-19 e tali assenze non sono assoggettate ad alcun recupero, limitatamente al periodo emergenziale.

IL SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA

